

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 24 NOVEMBRE 2022

n. 128 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 novembre 2022 n. 11

“Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza”..... 4

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2022, n. 468

Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Modifica definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni..... 10

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 23 novembre 2022, n. 765

L.R. n. 26/2013, ex ART. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura”. L.R. n. 1/26, ex art. 26 “Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” - Anno 2022. N. 610 del 20/09/2022

Ricevibilità delle domande di contributo..... 12

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 novembre 2022 n. 11

“Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1166 del 09/08/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Tipo di armamento

Art. 4 - Requisiti psico-fisici per l’assegnazione dell’arma

Art. 5 - Servizi svolti con armi

Art. 6 - Assegnazione dell’arma

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell’arma

Art. 8 - Modalità di porto dell’arma

Art. 9 - Servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 10 - Doveri dell’assegnatario dell’arma

Art. 11 - Custodia delle armi

Art. 12 - Registro

Art. 13 - Sostituzione delle munizioni

Art. 14 - Formazione e addestramento al tiro

Art. 15 - Disposizioni finali**Art. 16 - Entrata in vigore****Art.1****Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale ed al Nucleo di Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione Regionale di Vigilanza, e individua i servizi da prestare con armi, definendone termini e modalità.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Art. 2**Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione è pari al numero degli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in organico (art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65), maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. La dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a numero 50 (cinquanta) cartucce. Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per le armi, la dotazione complessiva di munizioni è maggiorata di un numero pari al 5%, quale dotazione di riserva.
3. Nel caso in cui il personale debba essere dotato delle pistole ad impulsi elettrici di cui all'art. 3, comma 2, il numero di queste sarà pari a n. 2 (due) pistole per ogni sede territoriale.
4. Il numero complessivo delle armi in dotazione, determinato secondo le modalità sopra indicate, è fissato con provvedimento del Dirigente della Sezione.
5. Il provvedimento del Dirigente della Sezione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni è comunicato al Prefetto della Provincia di Bari.

Art. 3**Tipo di armamento**

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico scelta tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Gli appartenenti ai nuclei possono essere dotati, se necessario, di pistole ad impulsi elettrici da impiegare nei servizi di controllo del territorio. In ogni caso sono forniti, quale strumento di autotutela, di manette in acciaio inox a due bracciali, uniti da snodo con perno a catenella, con chele regolabili.

Art. 4**Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dalla Sezione che si avvale del Medico competente ovvero di altre strutture pubbliche a ciò deputate.
3. Successivamente all'accertamento di cui al precedente comma, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento del corso di addestramento di tiro e maneggio da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Gli accertamenti in ordine al possesso ovvero alla permanenza dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, su richiesta del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.
6. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza può procedere al ritiro cautelativo dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti ovvero siano in atto situazioni tali da far ritenere necessario o opportuno il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Il provvedimento di ritiro è comunicato tempestivamente al Presidente della Regione e al Prefetto della Provincia di Bari.

Art. 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge e dal Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21.
2. Gli operatori hanno il dovere di preservare e garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità di cittadini. L'uso delle armi deve essere sempre compatibile con la specifica situazione da fronteggiare e coerente con il dovere di non provocare la morte o il ferimento di estranei, come anche di non provocare, seppur in ragione di legittimità, un conflitto a fuoco nel quale possano rimanere coinvolti cittadini estranei.
3. In ogni caso l'utilizzo delle armi deve essere limitato ai casi di stretta necessità e allorché ogni altro mezzo alternativo non sia idoneo a fronteggiare la situazione o a garantire l'autodifesa e l'incolumità personale dell'agente.

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici accertati ai sensi dell'art. 4.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ed è comunicata al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione sulla tessera personale di riconoscimento, che il personale è tenuto a portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nell'ambito del territorio regionale.
5. Non è consentita la cessione, anche temporanea, dell'arma assegnata, a terzi ancorché appartenenti allo stesso Nucleo e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
6. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 7**Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6.
2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma è riconsegnata immediatamente a cura dell'assegnatario.
4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita al consegnatario o subconsegnatario quando, per qualsiasi ragione:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
 - b) quando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza.
5. In caso di collocamento in quiescenza l'assegnatario è tenuto a riconsegnare l'arma almeno 30 giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Art. 8**Modalità di porto dell'arma**

1. Gli appartenenti al Nucleo che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art. 3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati, con espressa disposizione del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato portare armi diverse da quella assegnata in dotazione. È in ogni caso vietato variare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle relative munizioni.

Art. 9**Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dal territorio regionale per soccorso o in supporto in caso di calamità e di disastri o altri eventi eccezionali, sono effettuati senza armi.

Art. 10**Doveri dell'assegnatario dell'arma**

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 ed ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Art. 11
Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, in dotazione sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte all'interno degli uffici della Sezione Regionale di Vigilanza dotati di attrezzature antincendio secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza determina con proprio atto il numero degli esemplari delle chiavi degli armadi metallici e i consegnatari delle stesse.
3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con facoltà di delega ad un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario al quale è tenuto a fare rapporto scritto per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.
4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
5. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, può istituire una o più armerie al servizio dei Nuclei, regolamentando le modalità di utilizzo e di organizzazione, in conformità alla vigente normativa.

Art. 12
Registro

1. L'assegnazione dell'arma e delle munizioni sono riportate in apposito registro istituito presso la Sezione Regionale di Vigilanza indicante le generalità dell'assegnatario, la data di consegna, il tipo di arma con relativa matricola, il numero di munizioni consegnate. Il registro può essere supportato anche da metodologie informatiche, ivi compresa la firma digitale.
2. Sul predetto registro, avente pagine numerate e appositamente vidimate, è riportata la data di riconsegna dell'arma e del munizionamento, con la sintetica motivazione (ritiro per sospensione dal servizio dell'assegnatario, per quiescenza, per provvedimento del Dirigente, o altro). Sul registro non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
3. Il registro è tenuto dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza e da suo delegato ed è custodito negli uffici della Sezione.
4. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, in qualità di consegnatario dell'armeria, cura con la massima diligenza: a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria; b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria; c) la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni; d) la effettuazione dei controlli; e) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni di armeria.

Art. 13
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti dei Nuclei devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni nonché ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono utilizzate di regola per i tiri di addestramento.

3. Le munizioni in dotazione ai Nuclei sono custodite negli armadi metallici e sono sostituite ogni dieci anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.

4. In presenza di qualsiasi eccedenza di armi e/o munizioni occasionalmente derivante dalla vacanza di posti in organico ovvero da riduzione delle assegnazioni in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 14

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti ai Nuclei, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.

2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. La Sezione Regionale di Vigilanza può stipulare, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti ai Nuclei, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.

4. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni con lo stesso incompatibili.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP e viene comunicato al Prefetto di Bari, quale coordinamento delle Prefetture territoriali, nonché ai Prefetti di ogni Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2022, n. 468

Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Modifica definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, pubblicato sul BURP n. 104 Suppl. del 10 agosto 2021, di adozione del provvedimento di definizione delle Sezioni di Dipartimento;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1538 del 7 novembre 2022 la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche alla su citata D.G.R. n. 1289/2021, limitatamente alle funzioni della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali, entrambe incardinate nel Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,

DECRETA

È adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, in attuazione del modello MAIA 2.0 adottato con D.P.G.R. n. 22/2021.

(Omissis)

Articolo 9

(Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale)

- **(Omissis)**

b) SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

- svolge tutte le funzioni inerenti la programmazione e la pianificazione in materia forestale, in particolare per le questioni riguardanti la gestione del demanio forestale regionale, il vincolo idrogeologico, i tagli

boschivi, l'Albo delle imprese boschive, la pianificazione e il controllo dell'attività vivaistica forestale, l'attività pascoliva sul territorio a vincolo idrogeologico, l'antincendio boschivo, i boschi didattici, il Sistema Informativo della Montagna (SIM), i boschi da seme e la biodiversità forestale, la divulgazione dei risultati della ricerca in ambito forestale;

- cura gli aspetti di propria competenza in attuazione della legge regionale n. 3/2010 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali";
- cura la programmazione dell'attività faunistico venatoria, le autorizzazioni e/o le concessioni;
- cura l'attività dell'Osservatorio Faunistico;
- cura la conservazione del patrimonio genetico della razza asinina di Martina Franca e del cavallo murgese, l'organizzazione e la gestione delle stazioni di monta per la riproduzione del cavallo murgese, il mantenimento del patrimonio stallone;
- cura la pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l'attuazione relativi dei Programmi comunitari.

(Omissis)

d) SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

- cura l'attuazione a livello territoriale delle funzioni delle Sezioni "Competitività delle Filiere Agroalimentari", "Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali" e "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura";
- cura il raccordo dei Servizi territoriali con i Servizi centrali del Dipartimento relativo alle suddette funzioni;
- cura gli affari generali del Dipartimento, la Statistica agraria, la comunicazione e la promozione;
- attua la normativa in materia di bonifica e irrigazione;

(Omissis)

* * * *

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione Personale per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, addì 23 novembre 2022

EMILIANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 23 novembre 2022, n. 765

L.R. n. 26/2013, ex ART. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura”. L.R. n. 1/26, ex art. 26 “Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” - Anno 2022. N. 610 del 20/09/2022

Ricevibilità delle domande di contributo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la LR n. 35 del 30/12/2020 e la LR n. 36 del 30/12/2020;
- La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 32 del 31.10.2022 di conferimento *ad interim* dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 377 del 31/0522 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela risorse ittiche e attività di pesca e acquacoltura” al funzionario regionale sig. Francesco Bellino.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “*Tutela Risorse Ittiche e attività di pesca e acquacoltura*”, Francesco Bellino, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 26/2013 all’art. 30 “*Misure a favore della Pesca*”, ha istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “*Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura*”;
- la L.R. n 1/2016, art. 26 “*Disposizione di sostegno alla mitilicoltura*”, ha stabilito al comma 2 che l’accesso del sostegno economico in questione sia regolato con apposito avviso pubblico, in cui devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari al fine dell’ottenimento del contributo, i titoli di preferenza e l’ammontare dello stesso;

- la succitata L.R. 1/2016 art. 26, comma 3, assegna priorità all'esercizio dell'impresa in territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque, derivanti dalle attività industriali e dalla presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura;
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*", assegna sul cap. 115035, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2022, in termini di competenza, di € 250.000,00, quale misura di aiuto in regime "*de minimis*" per la mitilicoltura pugliese;
- con nota prot. r_puglia/AOO_036/PROT/19/09/2022/0012417, la Sezione Gestione Sostenibile ha inviato al MiPPAAF, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad erogare la somma di € 250.000,00 in *de minimis* nella modalità attuative di cui all'art. 33 del Regolamento UE 508/2014 e del Regolamento UE 717/2014;
- con la DDS N. 610 del 20/09/2022 è stato approvato ed emanato AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL "*SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE*" - Anno 2022.

Preso atto che:

- sono pervenute n. 16 domande di contributo le quali sono risultate tutte ricevibili.

Ritenuto di:

- dover procedere all'approvazione di n. 16 domande ricevibili, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e di ammetterle alla successiva fase istruttoria di ammissibilità, come previsto dal paragrafo 13 dell'avviso.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare l'elenco di n. 16 domande ricevibili, riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di ammettere alla successiva fase di ammissibilità le ditte riportate nel precitato allegato A);
- di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Lg. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI**Di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dallo stesso

predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
Francesco Bellino

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile P.O., viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prene atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile di PO, sig. Francesco bellino;
- di approvare l'elenco delle n. 16 domande ricevibili, riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di ammettere alla successiva fase di ammissibilità le ditte riportate nel precitato allegato A);
- di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli interessati.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate più n. 1 facciate di Allegato 1 firmate digitalmente, unicamente formato con mezzi informatici:

- sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 33/2013;
- sarà trasmesso per la pubblicazione sul BURP;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali www.foreste.regione.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI**

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ

ALLEGATO A) alla DDS n. N. 765 del 23/11/2022

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL "SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA
MITILICOLTURA PUGLIESE" - Anno 2022.


ISTANZE RICEVIBILI

N. prog	N. Fasc	DENOMINAZIONE IMPRESA	P.I.	INDIRIZZO SEDE LEGALE	COMUNE SEDE LEGALE
1	114464.2022A	MARE AZZURRO s.c.	02891500734	VIA GARIBALDI 222/A	TARANTO
2	114471.2022A	SANT'EGIDIO SCRL	03202760736	via Archimede n. 29	TARANTO
3	114472.2022A	I due Mari s.c.	03168470734	Via delle Fornaci n. 4	TARANTO
4	114473.2022A	ITTICAMONDINO s.c.	02888740731	Piazzale della Liberazione n. 45	TARANTO
5	114474.2022A	G.E.A. s.c.	02891510733	via E. De Fazio n. 5	STATTE
6	114476.2022A	San Pio s.c.	03283730731	Via Amalfi n. 2	TARANTO
7	114477.2022A	NUMAT s.c.	01904060736	Via Lago Alimini Piccolo, 5	TARANTO
8	114478.2022A	Mitilvinci s.c.	02930700733	via Caduti di Nassiriya n. 19	TARANTO
9	114479.2022A	Mitil Punta Penna s.c.	02848120735	via Caduti di Nassiriya n.19	TARANTO
10	114480.2022A	Mare Vivo s.c.	02235730732	piazza Brodolini n. 257	TARANTO
11	114481.2022A	COZZE NUOVE TARANTINE s.c.	03223660733	PIOXII,15	TARANTO
12	114482.2022A	LCDTN s.c.	02937110738	VERDI 95	TARANTO
13	114483.2022A	La Sciaia s.c.	02413900735	Macchiavelli ed. D/2,	TARANTO
14	114485.2022A	OMNIACOOP soc.coop. a r.l.	02888760739	MOLISE,10	TARANTO
15	114486.2022A	MITIL CIRCUMARPICCOLO s.c.	03159220734	LAGO DI MONTICCHIO ed. G, sc.b, p3°	TARANTO
16	114487.2022A	Galeso s.c.	02883900736	G.Deledda,59	TARANTO

Il Funzionario
Responsabile P.O. "Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura"
Francesco Bellino



Francesco Bellino
23.11.2022
08:27:45
GMT+01:00



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)